DECISIONE N. 647/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1996

che adotta un programma d'azione comunitario sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili nel contesto dell'azione in materia di sanità pubblica (1996-2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

visto il parere del Comitato delle Regioni [3],

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato [4], visto il progetto comune approvato il 31 gennaio 1996 dal Comitato di conciliazione,

(1) considerando che, nella risoluzione del 2 giugno 1994 [5], rispondendo alla comunicazione della Commissione del 24 novembre 1993 relativa al quadro d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica, il Consiglio considera l'AIDS ed altre malattie trasmissibili una delle priorità dell'azione comunitaria per le quali la Commissione è invitata a presentare proposte d'azione;

(2) considerando che l'AIDS è attualmente una malattia incurabile, considerata come uno dei principali flagelli, la quale, per essere combattuta, richiede azioni coordinate per quanto riguarda sia la ricerca sia la prevenzione;

(3) considerando l'importanza della promozione dell'utilizzo e del corretto impiego dei profilattici quale strumento per impedire la trasmissione del virus HIV e di altre malattie sessualmente trasmissibili;

(4) considerando che l'AIDS è un fenomeno che mette in causa le relazioni umane per quanto riguarda sia le loro componenti più individuali, che i comportamenti collettivi; che tale fenomeno concerne la medicina, la sociologia e la ricerca, ma anche il diritto e l'economia, la politica, la sanità pubblica, l'educazione e la cultura;

(5) considerando che il piano d'azione adottato con decisione 91/317/CEE del Consiglio e dei Ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio [6], nel quadro del programma «L'Europa contro l'AIDS» si è concluso alla fine del 1993;

(6) considerando che il programma «L'Europa contro l'AIDS» è stato prorogato fino alla fine del 1995 con la decisione n. 1729/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [7];

(7) considerando che il Consiglio nelle sue conclusioni del 13 dicembre 1993, relative alla creazione di una rete in materia di epidemiologia nella Comunità [8], e il Parlamento europeo nelle sue risoluzioni del 26 maggio 1989 [9], del 15 maggio 1991 [10] e del 19 novembre 1993 [11] hanno ritenuto indispensabile acquisire più ampie conoscenze delle malattie sulla base delle loro cause e del loro contesto epidemiologico; che pertanto hanno invitato la Commissione a presentare proposte relative all'istituzione di una rete di epidemiologia nella Comunità;

(8) considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno sottolineato che il funzionamento regolare di una rete di raccolta dei dati epidemiologici richiede una costante attenzione circa la comparabilità e la compatibilità dei dati nonché, per i gruppi che vi partecipano, la promozione della formazione teorica nel settore dell'epidemiologia e una preparazione pratica nel campo dell'epidemiologia;

(9) considerando che la Comunità è in grado di dare un contributo sostanziale all'organizzazione di scambi di esperienze e alla diffusione delle informazioni sia in materia di formazione specifica del personale sanitario che in materia di informazione di tutti gli operatori sociali interessati quali insegnanti, famiglie, autorità e imprenditori;

(10) considerando che, nella loro risoluzione del 13 novembre 1992 [12], il Consiglio e i Ministri della

[1] GU n. C 333 del 29. 11. 1994, pag. 34 e GU n. C 228 del 2. 9. 1995, pag. 6.
[2] GU n. C 133 del 31. 5. 1995, pag. 23.
[3] GU n. C 100 del 2. 4. 1996, pag. 28.
[4] Parere del Parlamento europeo del 27 aprile 1995 (GU n. C 126 del 22. 5. 1995, pag. 60), posizione comune del Consiglio del 2 giugno 1995 (GU n. C 216 del 21. 8. 1995, pag. 11) e decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 1995 (GU n. C 308 del 20. 11. 1995). Decisione del Parlamento europeo del 15 febbraio 1996 (GU n. C 65 del 4. 3. 1996) e decisione del Consiglio del 16 febbraio 1996.
[5] GU n. C 165 del 17. 6.1994, pag. 1.
[6] GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 26.
[7] GU n. L 168 del 18. 7. 1995, pag. 1.
[8] GU n. C 15 del 18. 1. 1994, pag. 6.
[9] GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 477.
[10] GU n. C 158 del 17. 6. 1991, pag. 45.
[11] GU n. C 329 del 6. 12. 1993, pag. 375.
[12] GU n. C 326 dell'11. 12. 1992, pag. 1.

sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno invitato la Commissione a considerare le intese esistenti che prevedono la cooperazione tra gli Stati membri nel settore del monitoraggio e del controllo delle malattie trasmissibili;

(11) considerando che le azioni intraprese a livello comunitario nel settore dell'AIDS devono essere proseguite ed ampliate per coprire altre malattie trasmissibili, in particolare le malattie sessualmente trasmissibili (MST), nonché rafforzate nel quadro dell'azione nel settore della sanità pubblica enunciato dalla Commissione, in coerenza con le azioni volte a combattere l'esclusione e le situazioni di precarietà;

(12) considerando che tali azioni devono tener conto, come richiesto dal Consiglio e dai Ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella loro risoluzione del 27 maggio 1993 [1], di altre azioni intraprese dalla Comunità nel settore della sanità pubblica o che possono avere un'impatto sulla sanità pubblica;

(13) considerando che un'azione comunitaria destinata a sostenere la prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili consente, a motivo delle sue dimensioni e dei suoi effetti, una migliore realizzazione degli obiettivi previsti;

(14) considerando che è importante che le politiche e i programmi elaborati e attuati a livello comunitario siano coerenti con gli scopi e gli obiettivi dell'azione comunitaria intesa alla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili; che occorre in particolare assicurare uno stretto coordinamento dell'attuazione delle azioni svolte nell'ambito del programma comunitario di ricerca nel settore della biomedicina e della sanità, segnatamente per quanto riguarda lo sviluppo di vaccini e di nuove forme di trattamento, e delle azioni comunitarie intese alla prevenzione dell'infezione da virus HIV e di talune altre malattie trasmissibili;

(15) considerando che è necessario promuovere studi negli Stati membri allo scopo di individuare i metodi di prevenzione più efficaci e pubblicare i risultati più significativi di tali lavori;

(16) considerando che è opportuno rafforzare la cooperazione con le competenti organizzazioni internazionali e i paesi terzi;

(17) considerando che è necessario un programma pluriennale che deve permettere di determinare gli obiettivi dell'azione comunitaria, di definire le azioni prioritarie per la prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili nonché idonei meccanismi di valutazione;

(18) considerando che è importante che la Commissione assicuri l'attuazione del presente programma in stretta collaborazione con gli Stati membri; che a tale scopo è opportuno prevedere una procedura intesa ad assicurare che gli Stati membri partecipino pienamente a tale attuazione;

(19) considerando che un «modus vivendi» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato è stato concluso in data 20 dicembre 1994;

(20) considerando che sotto il profilo operativo è opportuno tutelare e sviluppare l'investimento realizzato nel corso dei precedenti piani di azione sia per le reti pilota europee sia per la mobilitazione degli operatori partecipanti alla lotta contro l'AIDS e le altre malattie trasmissibili;

(21) considerando che il presente programma deve tener conto delle varie azioni, già svolte o in corso, che vengono attuate negli Stati membri tanto dalle autorità competenti quanto da altri protagonisti della politica sanitaria;

(22) considerando tuttavia che è opportuno evitare inutili ripetizioni di attività tramite la promozione di scambi di esperienze e la predisposizione comune di modelli di base per l'informazione del grande pubblico, l'educazione alla salute e la formazione del personale sanitario, che possono essere destinati a specifici gruppi bersaglio e alle organizzazioni non governative, comprese le associazioni di malati;

(23) considerando che l'informazione dei bambini e dei giovani deve cominciare al più presto in un contesto globale di informazione sull'igiene e la vita sessuale e di educazione sanitaria;

(24) considerando che il presente programma deve porsi gli obiettivi di contribuire a ridurre la propagazione nella Comunità dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili favorendo il miglioramento delle conoscenze sulla loro prevalenza e la loro evoluzione, l'identificazione delle situazioni e dei comportamenti a rischio, l'accertamento precoce, il supporto sociale sanitario e medico al fine di prevenire la trasmissione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili riducendo in questo modo il tasso di mortalità e morbilità derivante nonché qualsiasi forma di discriminazione verso le persone colpite dall'AIDS o contaminate dall'HIV;

(25) considerando che per aumentare il valore e gli effetti del presente programma è opportuno procedere alla continua valutazione delle azioni avviate, segnatamente sotto il profilo dell'efficacia e della realizzazione degli obiettivi, tanto a livello nazionale che comunitario, procedendo se del caso, ai necessari adeguamenti;

(26) considerando che gli obiettivi del presente programma e delle azioni intraprese per la sua realizza-

[1] GU n. C 174 del 25. 6. 1993, pag. 1.

zione rientrano nelle esigenze in materia di protezione della salute di cui all'articolo 129, paragrafo 1, terzo comma del trattato, e costituiscono pertanto una componente delle altre politiche della Comunità;

(27) considerando che occorre facilitare l'accesso a questo programma in particolare alle organizzazioni che non dispongono dei mezzi per accedere agevolmente alle informazioni sui programmi comunitari;

(28) considerando che le procedure di attribuzione delle sovvenzioni devono essere semplici ed accessibili e che deve essere assicurata la totale trasparenza di tali procedure e del loro svolgimento;

(29) considerando che la presente decisione stabilisce, per tutta la durata del presente programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995;

(30) considerando che il presente programma dovrebbe avere una durata quinquennale per concedere alle azioni un tempo di realizzazione sufficiente per il conseguimento degli obiettivi fissati,

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. È adottato un programma d'azione comunitario sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili, in appresso denominato «il presente programma», per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 nel contesto dell'azione nel campo della sanità pubblica.

2. Il presente programma tende a contribuire alla riduzione della propagazione dell'AIDS nonché della mortalità e della morbilità dovute a malattie trasmissibili, incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri, promuovendo il coordinamento delle politiche e programmi di prevenzione e appoggiando l'azione delle organizzazioni non governative, ivi comprese le associazioni per le persone colpite dal virus HIV.

3. Le azioni da attuare nel quadro del presente programma e i relativi obiettivi specifici figurano nell'allegato sotto le rubriche:

A. Sorveglianza e controllo delle malattie trasmissibili

B. Lotta contro la trasmissione

C. Informazione, istruzione e formazione

D. Assistenza alle persone colpite dall'HIV/AIDS e lotta contro la discriminazione.

Articolo 2

Attuazione

1. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, assicura l'attuazione delle azioni indicate nell'allegato, in conformità dell'articolo 5.

2. La Commissione coopera con le istituzioni e organizzazioni attive nel settore della prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili.

Articolo 3

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è fissata a 49,6 milioni di ecu.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle prospettive finanziarie.

Articolo 4

Coerenza e complementarità

La Commissione vigila sulla coerenza e la complementarità fra le azioni da attuare nel quadro del presente programma e quelle degli altri pertinenti programmi e iniziative comunitari, compreso il programma di ricerca nel settore della biomedicina e della sanità nell'ambito del programma quadro di ricerca della Comunità e l'azione comunitaria nei paesi in via di sviluppo.

Articolo 5

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da due rappresentanti designati da ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato progetti di misure riguardanti:

a) il regolamento interno del comitato;

b) un programma di lavoro annuo che indichi le priorità d'azione;

c) le modalità, i criteri e le procedure per selezionare e finanziare progetti nel quadro del presente programma, compresi quelli che implicano una coopera-

zione con organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica e la partecipazione dei paesi di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

d) la procedura di valutazione;

e) le modalità di divulgazione e trasferimento dei risultati;

f) le modalità di cooperazione con le istituzioni e organizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Il comitato formula il suo parere sui progetti di misure di cui sopra entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

— la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione;

— il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al trattino precedente.

3. La Commissione può inoltre consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente la realizzazione del presente programma.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

4. Il rappresentante della Commissione informa regolarmente il comitato:

— sui contributi finanziari accordati nel quadro del presente programma; (importo, durata, ripartizione e beneficiari);

— per garantire la coerenza e la complementarità richieste ai sensi dell'articolo 4, sulle proposte della Commissione o sulle iniziative della Comunità nonché sull'attuazione di programmi in altri settori direttamente connessi con il conseguimento degli obiettivi del presente programma.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

1. Durante l'attuazione del presente programma viene promossa e attuata, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica, in particolare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, segnatamente l'Organizzazione mondiale della sanità, e il Consiglio d'Europa, nonché con le organizzazioni non governative competenti in materia di sanità pubblica o dedite in modo particolare alla lotta contro l'AIDS ed altre malattie trasmissibili e alla relativa prevenzione.

2. Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente alle condizioni stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari, da concludere con tali paesi. Tale programma è aperto alla partecipazione di Cipro e Malta sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse regole applicate ai paesi EFTA, secondo procedure da convenire con questi paesi.

Articolo 7

Controllo e valutazione

1. La Commissione, tenendo conto dei bilanci elaborati dagli Stati membri e con l'eventuale partecipazione di esperti indipendenti, effettua una valutazione delle azioni intraprese.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione interlocutoria intermedia e, al termine del presente programma, una relazione definitiva, integrandovi l'esito delle valutazioni, e le trasmette anche al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1996.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
K. HÄNSCH	T. TREU

ALLEGATO

PROGRAMMA D'AZIONE COMUNITARIO SULLA PREVENZIONE DELL'AIDS E DI ALTRE MALATTIE TRASMISSIBILI (1996-2000)

A. SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI

Obiettivo

Contribuire a migliorare la conoscenza e la diffusione delle informazioni e dei dati sull'HIV/AIDS e le altre malattie trasmissibili, tenendo conto delle norme internazionali di classificazione delle malattie, nonché a perfezionare il coordinamento dei sistemi di sorveglianza di tali malattie e il coordinamento delle risposte a livello comunitario, in particolare in caso di scoppio di epidemie.

Azioni

1. Ricercare con gli Stati membri i mezzi che consentano di aumentare il numero e migliorare la qualità, la comparabilità e la disponibilità dei dati e di fornire un aiuto al rafforzamento dei sistemi nazionali o regionali di sorveglianza e al loro collegamento in rete e, per quanto riguarda l'HIV/AIDS e le malattie connesse, un aiuto al Centro europeo di sorveglianza epidemiologica dell'AIDS.

2. Contribuire al miglioramento della qualità e del coordinamento dei sistemi di sorveglianza epidemiologica degli Stati membri e partecipare allo sviluppo di reti di sorveglianza in base a metodologie e condizioni definite in comune per la trasmissione dell'informazione, della consultazione preventiva e del coordinamento delle risposte.

3. Mettere a punto una rete comunitaria di esperti epidemiologici della sanità pubblica allo scopo di definire metodi e strumenti comuni di sorveglianza e di migliorare la capacità di dare risposte coordinate di fronte allo sviluppo delle malattie trasmissibili, in particolare in caso di scoppio di epidemie.

4. Contribuire, in specie tramite la fornitura del necessario supporto logistico, alla produzione e alla diffusione di regolari note informative e di un bollettino della Comunità sulla sorveglianza delle malattie trasmissibili, comprendenti sia dati di sorveglianza di routine sia relazioni su indagini epidemiologiche specifiche.

5. Incoraggiare azioni volte ad aumentare la consapevolezza dei problemi e ad includere dati affidabili e raffrontabili sulle infezioni contratte in ospedale segnatamente in indagini di routine riguardanti le condizioni degli ospedali; promuovere le conoscenze e gli scambi di esperienze sui modi in cui i risultati della sorveglianza delle infezioni i cui germi patogeni sono resistenti alle terapie normali (antibiotici) vengono analizzati, trattati e usati dagli addetti ai lavori.

6. Promuovere le indagini sull'efficacia e la fattibilità dell'individuazione di taluni tipi di malattie trasmissibili (tubercolosi, epatiti, ecc.), in particolare tra le donne gestanti. Coordinamento della ricerca sul modo di ridurre al minimo la trasmissione madre/bambino delle malattie.

B. LOTTA CONTRO LA TRASMISSIONE

Obiettivo

Contribuire agli sforzi volti a prevenire la trasmissione dell'HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili (MST), in particolare per quanto riguarda gli ambienti e i comportamenti a rischio e ad assicurare una copertura di vaccinazione ottimale nella Comunità per determinate malattie trasmissibili.

Azioni

7. Coordinamento degli studi e delle informazioni su problemi e situazioni delle persone con comportamenti a rischio (uso di droga per via parenterale, prostituzione, rapporti sessuali a rischio, ecc.) o poste in circostanze particolari (viaggi, istituti di pena, ecc.) e modi di trasmissione; scambio di esperienze sulle azioni preventive che includano la promozione di misure di riduzione dei rischi; promozione di misure di prevenzione appropriate e di progetti pilota, tra cui la promozione dell'uso, della disponibilità di profilattici di buona qualità provvisti di istruzioni per l'uso, nonché dell'accessibilità degli stessi, onde scongiurare la trasmissione di malattie per via sessuale.

8. Scambio di vedute e di esperienze sull'informazione, la consulenza e l'assistenza psicologica a donne gestanti o intenzionate ad avere figli, che possono rischiare di trasmettere l'HIV al neonato.

9. Scambi di informazioni sui messaggi e promozione delle opportune misure che consentano la diffusione di messaggi efficaci destinati al grande pubblico e ai gruppi-bersaglio in particolare mediante campagne di sensibilizzazione, di informazione e di educazione sui mezzi di protezione dal rischio di trasmissione delle malattie per via sessuale, i problemi che essi pongono e il loro uso.

10. Promozione della cooperazione e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto concerne le rispettive politiche e programmi di vaccinazione, nonché le modalità di attuazione e i risultati presso la popolazione in generale e più in particolare tra i bambini, i gruppi esposti a rischi e le persone che vivono in determinate situazioni di rischio. Promozione dello scambio di esperienze e di informazioni per quanto concerne la determinazione della copertura di vaccinazione e la relativa vigilanza, e promozione delle misure e iniziative volte a garantire una copertura di vaccinazione ottimale.

C. INFORMAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Obiettivo

Contribuire alla sensibilizzazione e al miglioramento dell'informazione e dell'educazione del pubblico e garantire, anche nell'ambito della diagnosi precoce delle malattie trasmissibili, una migliore formazione del personale sanitario e dell'altro personale interessato.

Azioni

11. Valutazione dell'incidenza delle campagne di informazione sulle malattie trasmissibili e loro prevenzione; promozione degli scambi tra gli Stati membri su campagne d'informazione a tutti i livelli; sviluppo di modi di collegamento e di rafforzamento delle campagne negli Stati membri, fornendo ad esempio materiale specifico; utilizzazione del telefono e di altri meccanismi di risposta nonché definizione e promozione di attività a complemento degli sforzi nazionali, inclusi l'istituzione o il rafforzamento di reti e lo scambio di esperienze e conoscenze.

12. Raccolta e analisi di informazioni riguardanti le misure di prevenzione nonché promozione della diffusione di tali informazioni; promozione dello sviluppo e dell'uso di metodi di valutazione per stabilire l'efficacia delle misure di prevenzione e delle azioni di informazione rivolte al grande pubblico e ai gruppi-bersaglio.

13. Promozione di iniziative per accertare e divulgare le informazioni esistenti sulle conoscenze, gli orientamenti e i comportamenti del grande pubblico e di determinati gruppi-bersaglio, in particolare bambini e giovani, in relazione all'HIV/AIDS e alle altre malattie sessualmente trasmissibili nonché sulle misure preventive adottate nella Comunità europea; esame e valutazione delle attuali pratiche di diffusione delle informazioni sia all'interno, sia al di fuori di strutture ufficiali quali scuole, centri di formazione e società sportive; promozione dello scambio di materiali e metodi didattici e formativi nonché sostegno di progetti pilota destinati in particolare a gruppi di giovani privi di un inquadramento specifico e di una struttura educativa formale; sviluppo della formazione adattata a ciascuna fase dello sviluppo dell'individuo e scambio di materiale didattico a tale scopo.

    Promozione di campagne di informazione negli Stati membri sull'utilizzo ed il corretto impiego dei profilattici quale strumento per impedire la trasmissione del virus HIV.

    Realizzazione di nuove indagini dell'Eurobarometro sull'evoluzione delle conoscenze e dei comportamenti di fronte all'HIV/AIDS, allorché le informazioni disponibili si rivelano inadeguate.

14. Promozione di iniziative relative ai messaggi destinati all'informazione e all'educazione dei lavoratori migranti negli Stati membri, tenendo conto in particolare delle differenze culturali e linguistiche.

15. Studio e scambio di esperienze sulla formazione impartita al personale sanitario e a coloro che sono a contatto, per motivi professionali, con talune malattie trasmissibili o possono agire per la loro prevenzione, compreso il personale incaricato dell'assistenza sociale e psicologica dei soggetti contagiati dall'HIV e del loro «entourage», per identificarne punti deboli e lacune e per contribuire alla messa a punto e alla promozione di nuovi programmi di formazione complementari; promozione degli scambi di personale sanitario interessato, nella misura in cui tale azione non si sovrapponga a programmi comunitari esistenti.

16. Sostegno alla formazione del personale sanitario, in particolare nel contesto della epidemiologia, della diagnosi precoce e dell'individuazione delle malattie trasmissibili, nonché alla consulenza personalizzata all'atto di tale individuazione.

D. ASSISTENZA ALLE PERSONE COLPITE DALL'HIV/AIDS E LOTTA CONTRO LA DISCRIMINAZIONE

Obiettivo

Contribuire agli sforzi volti a garantire alle persone colpite dall'HIV/AIDS un'assistenza adeguata ai loro bisogni e l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei loro confronti.

Azioni

17. Scambi di esperienze e di informazioni riguardanti le modalità di assistenza e di sostegno ai sieropositivi e ai malati di AIDS e al loro «entourage». Promozione di studi, di progetti pilota e di azioni sugli aspetti psicosociali dell'HIV/AIDS, anche per quanto concerne la situazione dei bambini sieropositivi nell'ambiente scolastico.

18. Elaborazione e diffusione di bolettini d'informazione e guide aggiornate sulle organizzazioni che forniscono informazioni e supporto; promozione di reti di associazioni che forniscono informazioni e un'assistenza psicosociale.

19. Analisi delle situazioni di discriminazione esistenti o che potrebbero verificarsi. Scambio di informazioni sulle misure adottate negli Stati membri per evitare o ridurre le discriminazioni, segnatamente in materia di occupazione, assicurazione, crediti, alloggi, istruzione e assistenza medica. Scambio di informazioni ed esperienze sulle politiche e prassi in materia di test HIV ed elaborazione di un codice di prassi corrette in materia.